

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.11.2014

La Nuova Procedura Civile, 6, 2014

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Se all'atto della concessione del sequestro, l'unico bene immobile su cui è stato autorizzato non si trovava già più nella sfera giuridica del presunto debitore, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Va dichiarata cessata la materia del contendere (da intendersi quale declaratoria di improseguibilità per la sopravvenuta impossibilità di procedere alla definizione del procedimento per il venir meno dell'interesse sostanziale a procedere alla conclusione dello stesso ove non risulti possibile la rinuncia ex art. 306 c.p.c.) quando all'atto della concessione del sequestro (la cui attuazione nelle forme di cui all'art. 679 c.p.c. non è peraltro ancora avvenuta) l'unico bene immobile su cui è stato autorizzato non si trovava già più nella sfera giuridica del presunto debitore, non potendo senz'altro operare il vincolo di indisponibilità di cui all'art. 2906 c.c. che rende relativamente inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti dispositivi aventi per oggetto "la cosa sequestrata".

Tribunale di Bari, sezione feriale, ordinanza del 13.9.2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE FERIALE CIVILE
n. 11174/2014 R.G.A.C.

ORDINANZA

Il Giudice monocratico di turno per la trattazione degli affari civili urgenti ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/69, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 9.09.2014;

letto il ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto ante causam dinanzi alla 4^a Sezione Civile in data 7.07.2014 dalla xxxxxxxx." (dichiarato con sentenza n. 195/2013 del Tribunale di Bari) di xxxxx, già amministratore e liquidatore della società fallita, al fine di ottenere il sequestro conservativo dell'unico bene immobile di proprietà del resistente, dettagliatamente indicato, a garanzia dei crediti di natura risarcitoria vantati dalla Curatela e derivanti dalla mala gestio del xxxxx che nel corso del suo incarico avrebbe compiuto pagamenti di natura distrattiva e preferenziale lesivi della par condicio creditorum, che la Curatela stessa era in procinto di far valere in sede ordinaria con un'azione di responsabilità ex artt. 146 L.F. e 2394-bis c.c. in relazione agli artt. 2394, 2392, 2486, 2487, 2446, 2476 e 2043 c.c.;

letto il decreto inaudita altera parte del 18.07.2014 con cui il giudice monocratico della 4^a Sezione Civile ha autorizzato il sequestro conservativo sul bene immobile in questione sino alla concorrenza dell'importo di € 1.003.947,55 e rimesso gli atti a questa Sezione Feriale per la conferma, revoca o modifica del provvedimento;

letta la memoria di costituzione depositata dal resistente in data 1.08.2014 eccependo in via preliminare la inammissibilità dello stesso per la mancata indicazione specifica dell'azione di merito cui è strumentale la richiesta di sequestro, e chiedendone in subordine il rigetto stante la assorbente mancanza del fumus boni iuris;

rilevato che all'udienza dell'1.08.2014 la difesa ricorrente ha controdedotto in ordine all'avversa costituzione, depositando altresì atto di citazione notificato al xxxxxx in data 8.07.2014 a mani del portiere dello stabile (e relativo all'azione di merito sopra indicata) nonché ispezione ipotecaria estratta il 21.07.2014 da cui si evincerebbe che nelle more del procedimento il xxxxxx avrebbe già disposto dell'immobile su cui è stato autorizzato il sequestro, ovvero un appartamento ad uso abitativo sito in Bari alla via xxxxxxxx, donandone l'usufrutto al coniuge xxxxxxxx e la nuda proprietà per 1/2 ciascuna alle figlie xxxxxx;

esaminata la documentazione richiesta a tal proposito a parte resistente con decreto interlocutorio del 5.08.2014 e ritualmente depositata all'udienza del 9.09.2014 (unitamente all'istanza di revocazione ex art. 98 L.F. presentata in data 8.09.2014 dal xxxxxx agli organi della procedura fallimentare) e rilevato che dalla stessa emerge che l'atto pubblico di donazione relativo all'immobile suddetto è stato rogato dal Notaio xxxxxxxx in data 8.07.2014 (rep. 54629, racc. 15321) e trascritto in data 9.07.2014;

atteso pertanto che, pur essendo detto trasferimento successivo al deposito del ricorso ante causam il 7.07.2014 (la circostanza contraria avrebbe presumibilmente comportato la inammissibilità del procedimento), esso è

comunque anteriore rispetto alla concessione del sequestro avvenuta in data 18.07.2014, né del resto potrebbe sostenersi che nel caso di specie gli effetti del provvedimento giurisdizionale conservativo possano retroagire al momento stesso della domanda, in primis perché tale principio generale subisce già delle eccezioni anche con riferimento alle pronunzie definitive in forma di sentenza (si veda Cass. civ., n. 10600/2005 che ha affermato che le sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. dispiegano i loro effetti solo dal momento del passaggio in giudicato), in secundis proprio perché si è in presenza di un provvedimento cautelare non definitivo ma destinato a convertirsi ex art. 686 c.p.c. in pignoramento immobiliare al momento in cui il creditore sequestrante dovesse ottenere sentenza di condanna esecutiva e del resto, ove così non fosse, la disposizione generale di cui all'art. 669-sexies comma 2 c.p.c. (ovvero la possibilità per il giudice di adottare il provvedimento cautelare inaudita altera parte nei casi in cui la conoscenza ex adverso della pendenza del procedimento potrebbe pregiudicare l'attuazione della cautela stessa) non avrebbe ragion d'essere;

ritenuto dunque che in conseguenza di ciò non può che dichiararsi cessata la materia del contendere (da intendersi quale declaratoria di improseguibilità per la sopravvenuta impossibilità di procedere alla definizione del procedimento per il venir meno dell'interesse sostanziale a procedere alla conclusione dello stesso ove non risulti possibile la rinuncia ex art. 306 c.p.c., arg. da Cass., S.U., n. 1048/2000 nonché da quanto attualmente disposto dall'art. 35 del d.lgs. n. 104/2010 recante il Codice del processo amministrativo) in quanto all'atto della concessione del sequestro (la cui attuazione nelle forme di cui all'art. 679 c.p.c. non è peraltro ancora avvenuta) l'unico bene immobile su cui è stato autorizzato non si trovava già più nella sfera giuridica del presunto debitore, quindi non potrà senz'altro operare il vincolo di indisponibilità di cui all'art. 2906 c.c. che rende relativamente inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti dispositivi aventi per oggetto "la cosa sequestrata" (vincolo che oltretutto dottrina e giurisprudenza fanno decorrere dall'esecuzione del sequestro conservativo, si veda Trib. Bari, ord. 30.04.2009) ma ai sensi dell'art. 2905 comma 2 c.c. dovrebbe essere attivato un nuovo ed autonomo procedimento al fine di ottenere il sequestro nei confronti dei terzi acquirenti a titolo gratuito dei beni del debitore (nei cui confronti peraltro la difesa della ricorrente neppure ha chiesto o sollecitato espressamente la evocazione nel presente procedimento anche ai sensi dell'art. 107 c.p.c.) qualora sia stata spiegata (o secondo parte minoritaria della giurisprudenza pretoria anche prima e con l'intento di procedere in tal senso, si veda Trib. Catania, ord. 21.01.2004) azione revocatoria al fine di far dichiarare l'inefficacia di tale trasferimento;

atteso che tale assorbente declaratoria in rito preclude l'esame dei profili di merito dell'azione proposta nonché delle ulteriori eccezioni formulate da parte resistente;

ritenuti peraltro sussistenti giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese del presente procedimento cautelare ante causam, in quanto se per un verso parte ricorrente si è erroneamente opposta ad una pronunzia di cessazione della materia del contendere (laddove vi avesse invece aderito avrebbe potuto valutarsi la c.d. soccombenza virtuale), per altro verso la condotta del resistente, per le modalità e la tempistica con cui si è verificata, non può non destare il sospetto di essere stata mirata anche

a pregiudicare l'attuazione di un eventuale provvedimento a lui sfavorevole come poi di fatto avvenuto;

p.q.m.

Visti gli artt. 669-septies e 671 c.p.c., così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il sequestro giudiziario autorizzato nei confronti xxxxxxxxx con decreto inaudita altera parte del 18.07.2014;

compensa integralmente le spese del procedimento cautelare ante causam tra le parti.

Si comunichi.

Bari, 13 settembre 2014

Il Giudice Unico
(dott. Giuseppe Marseglia)

La Nuova **Procedura Civile**
ADMAIORA
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
